

Roma, 30/03/2026

**Concordato preventivo in continuità aziendale HDP 2022 - Num/Anno: 199/2024 - Cod.  
Fiscale: 13436531001**

*Tribunale:* Velletri

*Giudice Delegato:* **Dott.ssa Francesca Aratari**

*Commissario Giudiziale:* **Dott. Umile Sebastiano Iacovino**

*E-mail PEC:* **cp.hdp2022.velletri@peconcordati.it**

**Oggetto: Comunicazione della proposta di concordato preventivo, delle formalità di voto e dell'indirizzo PEC della procedura ex artt. 47, 104, 105, 107, 108, 109 CCII**

Nella mia qualità di Commissario Giudiziale della procedura n. 199/2024, con la presente, trasmetto in allegato, il piano e la proposta di concordato preventivo depositata da HDP 2022, nonché il decreto del Tribunale di apertura della procedura emesso in data 03/02/2026, invitandovi a prestare particolare attenzione a tutte le indicazioni di seguito fornite.

Per quanto concerne le comunicazioni relative alla procedura ai sensi dell'art. 10 CCII, vi avviso che:

- l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, a cui trasmettere il voto e al quale rivolgersi per qualsiasi necessità, è il seguente:

*E-mail PEC:* **cp.hdp2022.velletri@peconcordati.it;**

- ove non abbiate già provveduto, sarà necessario comunicare entro 15 giorni dalla ricezione del presente avviso, all'indirizzo di cui sopra, il Vostro indirizzo di posta elettronica certificata oppure, in mancanza, un recapito certificato qualificato (art. 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale ex D.lgs. n. 82/2005) al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, ed a segnalare tempestivamente ogni successiva variazione di tale indirizzo o recapito;

- tutte le successive comunicazioni vi saranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo fornito ed in caso di omessa indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un recapito certificato entro il termine di quindici giorni dalla ricezione del presente avviso, ovvero nell'ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica per cause a voi imputabili, le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico della procedura.

Circa lo svolgimento del procedimento e l'**esercizio del diritto di voto** vi evidenzio che:

- la proposta di concordato è posta al voto dei creditori e le dichiarazioni di voto dovranno pervenire dalla data del 15/07/2026 ore 00:00 alla data del 20/07/2026 ore 23:59 unicamente con modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata inviata al Commissario giudiziale, o secondo le differenti tempistiche che potranno essere rideterminate dal Giudice Delegato in ipotesi di presentazione di proposte concorrenti;
- almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto sarà trasmessa a tutti i creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati, e depositata presso la cancelleria del giudice delegato, la mia relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori. Alla relazione sarà allegato l'elenco, valido ai soli fini della votazione, dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;
- almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il debitore, coloro che eventualmente formuleranno proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori potranno formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al Commissario Giudiziale.

Ciascun creditore potrà esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o conveniente la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore, per contro, avrà facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e avrà il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il Commissario Giudiziale darà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informerà il Giudice Delegato;

- entro sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto come Commissario Giudiziale depositerò la mia relazione definitiva e la comunicherò ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati;
- tutti i provvedimenti del Giudice Delegato in merito alla votazione saranno comunicati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. Il Giudice Delegato potrà ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Il Giudice provvederà nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. In mancanza, i creditori saranno ammessi al voto sulla base dell'elenco dei creditori che sarà trasmesso ai sensi dell'art.107, comma 3 CCI, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all'omologazione. I creditori esclusi potranno opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Con riferimento alle **maggioranze** per l'approvazione del concordato preciso che:

in caso di concordato in liquidità o con assuntore, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, abbia riportato

la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi;

- in caso di concordato in continuità aziendale, il concordato è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratorio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 *bis*, n. 1 c.c., il termine entro cui devono essere soddisfatti integralmente in denaro è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni descritte i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta;

- sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi;

- i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione;

- qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato;

- i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

**Segnalo che:**

Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 109 CCII, quando sono approvate più proposte di concordato che si fondano su piani differenti è sottoposta ad omologazione la proposta che prevede la continuità aziendale. Se sono approvate più proposte in continuità aziendale è sottoposta a omologazione quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti chirografari ammessi al voto.

Ricordo, infine, che:


- tutti i termini sopra indicati non sono soggetti a sospensione feriale;

- i dati trasmessi e comunque acquisiti sono di proprietà del Ministero della Giustizia e saranno conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.

Distinti saluti

*il Commissario Giudiziale*

Dott. Umile Sebastiano Iacovino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'U. Iacovino', written over a faint, illegible stamp or watermark.